



COMUNE DI SOVERATO

Provincia Catanzaro

Settore 6° - Servizi Sociali

(Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca Sullo Jonio, Montauro, Montepaone, Olivati, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, San Vito Sullo Jonio, Santa Caterina Sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo, Satriano, Soverato, Squillace, Stalettì, Torre Di Ruggiero, Valleflorita)

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA (EX DPCM DEL 27 OTTOBRE 2020, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 255 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 205/2017). - DGR n. 565 del 18/12/2021 il Decreto Dirigenziale (Regione Calabria - Settore 2 n. 13814 del 27/12/2021 -

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

- il Comune di Soverato è capofila dell'Ambito Territoriale Sociale comprendente i comuni di Amaroni, Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca Sullo Jonio, Montauro, Montepaone, Olivati, Palermiti, Petrizzi, San Sostene, San Vito Sullo Jonio, Santa Caterina Sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo, Satriano, Soverato, Squillace, Stalettì, Torre Di Ruggiero, Valleflorita;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione, coordinamento e monitoraggio dell'Ambito Territoriale Sociale sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale Sociale;

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, con il quale si è ritenuto prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato,

della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;

- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i;
- la L. 234/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- le “Linee di Indirizzo”, per l’utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e l’assistenza del caregiver familiare di cui alla DGR n. 565 del 18/12/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 13814 del 27/12/2021 con cui la Regione Calabria ha stanziato per l’ATS di Soverato la somma di € 91.664,60 per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017);

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017).

Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente avviso è volto al sostegno dell’attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, così per come definito all’art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017, quindi “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
2. Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
3. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel “Patto per la cura” di cui all’art 6 del presente Avviso, costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

Art. 2 – Soggetti beneficiari e criteri di assegnazione del contributo

1. Possono risultare beneficiari del contributo coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, svolgono le funzioni di caregiver familiare, inteso, ai sensi dell’art.

1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, quale “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua dilunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

2. Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i *caregiver familiari* in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono all'Ambito Territoriale di Soverato;
- b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura;
- c) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- d) avere compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in condizione di autosufficienza;
- e) avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.

3. I criteri di priorità per la selezione dei soggetti beneficiari sono i seguenti:

- a) *caregiver* di persone in condizioni di disabilità gravissime (L. 104/92 art. 3 co. 3);
- b) *caregiver* di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali, ad esempio, il contributo previsto dall'avviso per il sostegno della domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;
- c) *caregiver* non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92 art. 33;
- d) *caregiver familiari* monoreddito o nuclei monoparentali composti da un solo genitore.

4. La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e l'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 3 – Oggetto dell'intervento e ammontare del contributo

1. L'intervento consiste nell'erogazione, di un contributo economico, a coloro che svolgono le funzioni di *caregiver familiare*, come definito al precedente articolo 2.

2. Il contributo sostiene le attività di cura e assistenza svolte dal *caregiver familiare*, così come definite e declinate nel “Patto per la cura” di cui al successivo art. 7 e del progetto personalizzato redatto per la persona con disabilità.
3. Il contributo, pari a € 400,00 una tantum per ciascun beneficiario, è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e dell’utile collocamento nella graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di valutazione specificati nel presente avviso.
4. L’Ambito Sociale Territoriale di Soverato, per il presente avviso, è destinatario di una dotazione finanziaria complessiva di € 91.664,60, con possibilità di incrementare le risorse destinate, a seguito dell’eventuale aumento della dotazione finanziaria della Regione Calabria.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una domanda dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità nella prospettiva di una successiva elaborazione del “Patto per la cura”.
2. La domanda, a firma del richiedente il beneficio, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica di cui all’allegato A al presente Avviso compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, cui andranno allegate:
 - a) certificazioni attestanti i criteri di cui all’art. 2 comma 3;
 - b) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
 - c) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo.
3. L’istanza deve essere presentata al Comune di Soverato, o nel proprio Comune di residenza appartenente all’ATS di Soverato, entro e non oltre giorno il giorno 23.06.2022 indicando nell’oggetto: “Istanza per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza” e, mediante una delle modalità di seguito specificate:
 - a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Soverato o presso l’ufficio protocollo del proprio comune di residenza appartenente all’ATS di Soverato;
 - b) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: servizisociali.comunesoverato@asmepec.it.
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del *caregiver*, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta, in ordine di tempo, entro i termini di cui al precedente comma 3.

Art. 5 – Istruttoria e valutazione delle istanze

1. Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 4 comma 3, il Comune di Soverato, tramite l’Ufficio di Piano, procederà all’esame delle domande pervenute.
2. Al termine dell’istruttoria formale avente a oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 2e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
 - a. ammessa a successiva valutazione
 - b. non ammessa

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'Avviso;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente Avviso.

Resta salva la possibilità di richiedere l'integrazione documentale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Qualora la domanda risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato.

3. Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare attivata dal case manager, tramite la compilazione di una scheda di valutazione che consideri i seguenti requisiti:
 - a. essere *caregiver* di una persona con disabilità gravissima;
 - b. essere *caregiver* di una persona che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
 - c. essere *caregiver* di una persona inserita in un programma di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;
 - d. presenza di minori o di altra persona con disabilità grave o gravissima all'interno del nucleo familiare del *caregiver*;
 - e. essere *caregiver* di una persona con disabilità grave (art. 3, co 3 della L. 104/92) ma non rientrante nelle suddette tipologie a), b), c);

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine decrescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, fatto salvo un eventuale ulteriore incremento delle stesse.

A parità di punteggio prevarrà il richiedente che ha presentato prima la domanda, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione della stessa e di assegnazione del protocollo.

4. In sede di valutazione, in base ai dati relativi ai bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità e contenuti nella domanda di accesso al contributo, viene, altresì, elaborato il "Patto per la cura" di cui al successivo art. 6.
5. Il *case manager*, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento del *caregiver familiare* e della persona con disabilità destinataria dell'intervento.
6. Le fasi di ammissibilità e di valutazione di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del presente avviso, con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo.
7. Il provvedimento verrà comunicato alla persona destinataria del contributo, con invito alla medesima alla sottoscrizione del "Patto per la cura" entro e, a pena di decadenza, non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione.

Art. 6 – Il "Patto per la cura"

1. Il “Patto per la cura”, redatto dai Servizi sociali territoriali, con la eventuale attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare laddove ritenuto necessario, sulla base dei bisogni assistenziali individuati nel progetto personalizzato della persona con disabilità gravissima, deve indicare l’insieme delle attività espletate dal caregiver familiare e le relative modalità di erogazione. Il “Patto per la cura” tiene conto del progetto personalizzato, in ogni modo denominato, della persona assistita, ovvero dell’insieme delle prestazioni, degli ausili, dei servizi, dei contributi economici e delle risorse umane disponibili, ivi compreso il case manager con il ruolo di referente per il *caregiver familiare* e per la persona destinataria dell’intervento.
2. Il *caregiver familiare* e il *case manager* sottoscrivono il “Patto per la cura” nel quale deve essere chiaramente esplicitato l’importo del contributo annuo concesso rispettivamente alle funzioni e alle attività svolte dal *caregiver* nell’arco di un monte orario giornaliero e settimanale.
3. Il contributo economico concesso per ciascun patto, a valere su risorse di cui ai commi precedenti, non può essere superiore a Euro 400,00 una tantum nel rispetto di quanto previsto all’art. 3, comma 3

Art. 7 – Modalità e tempi di erogazione delle risorse e rendicontazione

Le risorse assegnate al beneficiario in base al “Patto per la cura” saranno erogate in un’unica soluzione.

Art. 8 – Controlli e verifiche

1. Il Comune di Soverato si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
2. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la erogazione del beneficio da parte del Comune di Soverato in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Soverato in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro, in via esclusiva.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Il Responsabile del Settore

F.to Avv. Donatella Montesano